

COMUNE DI CASTEL MORRONE

(Provincia di Caserta)



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO CONTADINO E DEI PRODOTTI LOCALI “MERCATO CONTADINO DI CASTEL MORRONE”

Art.1

Istituzione del mercato contadino e dei prodotti locali

È istituito il mercato contadino, riservato alla vendita da parte degli imprenditori agricoli, denominato “Mercato contadino di Castel Morrone” (d’ora in poi mercato) per la vendita di prodotti derivanti dall’esercizio dell’attività agricola, freschi e trasformati ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione.

L’esercizio delle attività nell’ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228, dall’art.1, comma 1065 della legge 27.12.2006, n.296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti in materia.

L’esercizio dell’attività di vendita all’interno del mercato non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall’art.4, comma 8 del D:Lgs. n.228/2001

Art.2

Finalità e obiettivi

Il presente regolamento di mercato disciplina, a titolo sperimentale, le modalità di vendita e di partecipazione al mercato contadino.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un’opportunità per accorciare la filiera d’acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, favorendo lo sviluppo locale.

L’imprenditore e/o venditore potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza, un’equità nei prezzi a favore del consumatore finale e nel contempo una giusta remunerazione al produttore.

Nel contempo il mercato si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Far conoscere la cultura rurale ed in particolare i piccoli produttori e le piccole produzioni presenti sul territorio.
- Promuovere l’educazione alimentare, la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell’ambito del mercato.
- Promuovere le relazioni tra i cittadini e i modelli di sviluppo sostenibile.
- Favorire lo sviluppo locale del settore agricolo, valorizzando le risorse territoriali disponibili per tutelare l’ambiente, curare il paesaggio e migliorare la qualità della vita in campagna.

Art.3

Commissione tecnica del mercato contadino

Le funzioni di indirizzo, coordinamento e di controllo delle attività svolte nell’ambito del mercato sono affidate ad una commissione nominata dalla Giunta Comunale che, in ottemperanza del presente regolamento, è in grado di esercitare attività di rappresentanza degli espositori e delle realtà associative che vi aderiscono, di segnalare nuovi partecipanti, organizzare iniziative collaterali, tutelare l’immagine e controllare l’origine e la qualità dei prodotti.

La commissione è così composta:

- Funzionario responsabile attività produttive del Comune;
- 1 rappresentante della Polizia Municipale;
- 1 rappresentante delle associazioni di categoria (es. coldiretti) degli imprenditori agricoli, la cui presenza però non è necessaria e determinante ai fini delle riunioni straordinarie della commissione.
- 1 rappresentante dei consumatori;
- 2 rappresentanti degli operatori, indicati dall'assemblea dei partecipanti al mercato.

La Presidenza della commissione spetta al funzionario responsabile delle attività produttive del Comune.

I componenti della commissione restano in carica, a partire dalla nomina, per un anno dalla data di attivazione del mercato e possono essere rieletti.

Art.4

Funzionamento e compiti della commissione tecnica di coordinamento

La commissione è convocata dal responsabile attività produttive del Comune almeno ogni 3 mesi, oppure quando lo richiedono almeno 3 componenti.

La commissione avrà i seguenti compiti.

- organizzazione e funzionamento del mercato, curando l'immagine ed il decoro;
- controllo dei partecipanti che nelle giornate di vendita rispettino quanto stabilito dal regolamento del mercato;
- provvedere a richiami verbali e/o scritti ed in caso di reiterate violazioni alla segnalazione al Sindaco come disposto dall'art. 10 del presente regolamento;
- gestione dei rapporti con gli operatori partecipanti;
- controllare la qualità e l'origine dei prodotti;
- monitoraggio dei prezzi;
- azioni di promozione del mercato in collaborazione e con il patrocinio del Comune;
- organizzare iniziative di promozione del mercato, garantendo la presenza dei venditori che partecipano al mercato, anche con momenti di aggregazione con il cliente consumatore, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole e attività specifiche similari;
- elaborare proposte rivolte all'Amministrazione Comunale per il miglioramento funzionale del mercato;
- organizzare iniziative collaterali, di carattere culturale, didattico e dimostrative legate ai prodotti alimentari del territorio rurale di riferimento;
- coordinare con i partecipanti l'acquisto e l'utilizzo di borse per la spesa in stoffa, carta o altro materiale biodegradabile e realizzate con il logo del mercato contadino;
- convocare periodicamente, anche su richiesta dei partecipanti, assemblea delle aziende partecipanti.

Art.5

Ubicazione e svolgimento del mercato

Il mercato contadino avrà inizialmente una durata sperimentale di un anno. Prima della scadenza si effettuerà una verifica per valutare il riscontro sia dei partecipanti che della popolazione e l'opportunità di prolungarlo con eventuali modifiche e ampliamenti da apportare alla gestione del mercato stesso. Nell'anno della sperimentazione il mercato agricolo verrà periodicamente monitorato.

A titolo sperimentale il mercato potrà tenersi **in Via Scese Lunghe – Parcheggio area PEEP** o, qualora il numero dei partecipanti dovesse essere minore, **p.sso l'area antistante la biblioteca comunale.**

In occasioni di festività e/o manifestazioni, sono ammissibili edizioni straordinarie, su proposta e valutazione della Commissione tecnica di coordinamento, anche in altri luoghi e giorni.

Il mercato si svolgerà con cadenza settimanale, la domenica, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 con la possibilità di accedere all'area un'ora prima per le operazioni di allestimento dei banchi e di liberarla un'ora dopo la chiusura.

Le aziende partecipanti non potranno smontare la propria struttura prima delle ore 13.00, orario stabilito per la chiusura del mercato.

Art.6

Soggetti ammessi alla vendita nel mercato

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato di cui all'articolo 1 gli imprenditori agricoli singoli, associati e costituiti in società, i consorzi di produttori e le cooperative di imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, che rispettano le seguenti condizioni:

- ubicazione dell'azienda agricola e dei fondi in conduzione nell'ambito territoriale del Comune di Castel Morrone;
- l'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società, dai familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa.
- I venditori e/o singoli commercianti che non sono coltivatori diretti ma con residenza a Castel Morrone possono esercitare la vendita dei prodotti agricoli e alimentari previa certificazione della provenienza del prodotto in vendita.
- Le ditte individuali, le società di persona, e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti.

Possono partecipare inoltre associazioni temporanee di imprese ed associazioni senza scopo di lucro con sede sul territorio di Castel Morrone e con prodotti e attività attinenti alle finalità ed obiettivi del mercato.

L'imprenditore agricolo può mettere in vendita, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile anche prodotti provenienti da altre aziende agricole poste in un ambito territoriale che non ecceda il territorio provinciale, rispettando comunque il dettato previsto dal D.Lgs. 18.05.2001 n. 228.

Nel caso suindicato l'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico i prodotti provenienti dalle altre aziende e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.

I prodotti non devono contenere organismi geneticamente modificati e loro derivati.

Art.7

Altri soggetti ammessi alla vendita nel mercato

Attività commerciali con sede ed esercizio nel territorio del Comune di Castel Morrone limitatamente ai prodotti indicati all'art. 12.

Produttori di opere del proprio ingegno e artigianato connesse alla tradizione locale e alla promozione dell'economia circolare ed ecosostenibile.

Art.8

Domande di partecipazione

Le domande di partecipazione al mercato devono essere prodotte nei termini e con le modalità stabilite dall'avviso pubblico emanato dopo l'approvazione del regolamento. L'avviso sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

L'avviso pubblico indicherà la data di decorrenza del mercato che avrà sempre, per la fase sperimentale, la durata di un anno dalla data dell'effettivo inizio, salvo proroga della Giunta Comunale.

La partecipazione è subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa nonché delle disposizioni a tutela dei consumatori.

La partecipazione implica l'accettazione integrale del presente regolamento.

Art.9

Spazi e criteri di assegnazione

Le manifestazioni di interesse, presentate con le modalità indicate nell'avviso pubblico saranno esaminate dal Funzionario responsabile delle Attività Produttive del Comune di Castel Morrone, nel rispetto di quanto appresso indicato.

Gli spazi da assegnare sono soggetti a limitazione.

Nell'ambito del mercato contadino ciascuno operatore può essere assegnatario di un unico posteggio.

Al fine di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazione concordata tra le parti, più imprese si possono aggregare e chiedere l'assegnazione di un unico spazio.

Le dimensioni saranno stabilite dalla commissione secondo le capacità produttive del partecipante e le tipologie del prodotto.

Dopo la conclusione della fase sperimentale e delle sue eventuali proroghe si darà luogo alla selezione di nuovi coltivatori diretti interessati alla vendita, rispettando i seguenti criteri:

- Sede dell'azienda nel Comune di Castel Morrone 20 punti;
- Sede dell'azienda nella provincia di Caserta o Benevento 10 punti;
- Imprese che vendono prodotti biologici o protetti da Marchi di tutela 10 punti;

- Aziende che si aggregano per richiedere l'assegnazione di un unico spazio con la garanzia di mantenere la costante partecipazione al mercato durante tutto l'anno tramite turnazioni decise tra le parti 12 punti

- Azienda che esercita l'attività agricola a titolo principale 10 punti;

- Durata dell'impegno alla partecipazione al mercato un punto per ogni mese, solo aziende non aggregate max 12 punti;

In caso di parità di punteggio sarà prioritario il numero di protocollo di presentazione della istanza.

Le domande eccedenti rimarranno in lista di attesa ed ammesse appena si rendono disponibili spazi in seguito ad ampliamenti, a rinuncia o ad estromissione di partecipanti dal mercato.

Art.10

Pagamenti

L'uso dello spazio vendita comporta il pagamento della TOSAP (corrispettivo per il pagamento di spazi e aree pubbliche) secondo le normative vigenti, ma per il periodo sperimentale e per le valenze generali dell'iniziativa si applica una totale esenzione di ogni tassa e /o canone comunale.

Art. 11

Cause di estromissione dal mercato

In caso di accertamento di più violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente regolamento, commesse dagli imprenditori agricoli e commerciali che partecipano al mercato contadino, il coordinatore ne dà notizia al Sindaco che procede a richiamare l'impresa.

Nel caso di inadempienze al regolamento del mercato, dopo il termine concordato per la eliminazione delle non conformità, il Sindaco può sospendere l'impresa dalla partecipazione al mercato.

Art.12

Prodotti e categorie merceologiche in vendita

Nel mercato contadino è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti da aziende ubicate sul territorio del Comune di Castel Morrone, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.

Nel caso di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, ai sensi dell'art.4 comma 5 ddl D.Lgs. 18.05.2001, n.228 (Questo vuol dire che se un'azienda vuol vendere salami deve dimostrare di avere allevato i suini).

Nel caso la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare, attraverso regolare documentazione, l'origine aziendale della materia prima.

Sono posti in vendita esclusivamente prodotti conformi a quanto previsto dalla disciplina in materia di igiene degli alimenti, con l'indicazione del luogo di origine

territoriale, dell'impresa produttrice ed etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti.

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel mercato sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali ed animali non trasformati;
- prodotti agricoli vegetali ed animali trasformati;
- erbe officinali ed aromatiche;
- prodotti di opere del proprio ingegno e artigianato connessi all'agricoltura e alla tradizione locale;

I prodotti agricoli vegetali ed animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- verdura fresca e secca;
- frutta fresca e secca;
- legumi;
- cereali;
- salumi;
- sottolio e sottaceto;
- confetture e marmellate;
- miele, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura;
- olio e aceto;
- passate, pelate e concentrati di pomodoro;
- vini e liquori tradizionali;
- semi, piantine e piante per l'agricoltura;
- funghi;
- castagne e prodotti del sottobosco;
- piccoli animali da cortile macellati (conigli, polli e similari);

Gli animali macellati dovranno essere allevati nel territorio di Castel Morrone, tale aspetto dovrà essere comprovato e reso visibile sul banco del mercato, attraverso apposito cartello.

Le aziende che pongono in vendita gli animali macellati, dovranno porsi nelle condizioni, di garantire attraverso l'autocontrollo e le specifiche leggi di settore, quanto segue:

- rintracciabilità del prodotto;
- assenza nell'alimentazione di farina animale;
- l'utilizzo nell'alimentazione di soli alimenti vegetali; (è possibile integrare l'alimentazione con il solo utilizzo di elementi d'esclusiva origine minerale).

E' obbligatorio dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità, oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.

E' vietata la vendita di animali vivi.

L'eventuale aggiunta, di altri prodotti da parte di un operatore del mercato, oltre a quelli indicati nella domanda di ammissione, deve essere preventivamente comunicata al Funzionario responsabile delle Attività Produttive del Comune.

I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro, a garanzia di una filiera trasparente, sul cartellino o etichetta la denominazione e

ubicazione dell'azienda, luogo di produzione, tipo e varietà del prodotto e prezzo per unità di misura.

Art.13

Altre vendite consentite

Nell'ambito del mercato agricolo di vendita diretta, oltre alla vendita da parte di produttori agricoli, come previsto dall'art.4 comma 4 del Decreto di attuazione dell'art.1, comma 1065, della legge 27.12.2006, n.296 sono ammessi altri operatori commerciali.

Pertanto al fine di fornire servizi ai clienti del mercato ed incrementarne l'affluenza è consentita la vendita, ad ulteriori operatori titolari di attività commerciali ubicate nel territorio del Comune di Castel Morrone o di quello provinciale sopraindicato, limitatamente ai prodotti appresso indicati:

- piante, piantine, semi, prodotti e attrezzi per l'agricoltura e per attività ad essa collegate.

- Pane cotto nel forno a legna e prodotti da forno di propria produzione;

- salumi provenienti esclusivamente dalla lavorazione di maiali allevati sul territorio del Comune di Castel Morrone, dimostrando, attraverso regolare documentazione, l'origine della materia prima.

In ogni caso sui prodotti, debitamente etichettati, va indicato ben visibile, in modo inequivocabile e in chiaro (non con il codice) la provenienza della carne ed il luogo di lavorazione oltre ad altri elementi previsti per legge.

Il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art.14

Altre attività consentite

Attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, concordate con l'Ente Comune ed organizzate dal soggetto coordinatore in accordo con gli imprenditori agricoli e commerciali presenti nel mercato.

Sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

Degustazioni dei prodotti, anche in forma organizzata, ed abbinamenti enogastronomici tipici di Castel Morrone.

Art.15

Modalità per l'allestimento dei punti vendita

I banchi dovranno essere allestiti in modo omogeneo a cura e spese dei partecipanti con il coordinamento e le indicazioni della commissione tecnica.

I partecipanti dovranno rispettare le disposizioni della Polizia Municipale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci.

I partecipanti assegnatari degli spazi hanno l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione della propria azienda agricola. I prodotti provenienti da altre aziende dovranno essere contrassegnati con altri appositi cartelli.

Gli operatori nell'utilizzo del posteggio sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio spazio. E' fatto salvo il caso di imprese che si sono aggregate ed hanno ottenuto l'assegnazione di un unico spazio al fine di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti.

Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.

I partecipanti sono **tenuti a lasciare pulito e sgombro lo spazio occupato, curandone le aree verdi circostanti del mercato (es. pulizia aiuole)**, provvedendo a differenziare i rifiuti compreso i contenitori e gli imballaggi a perdere, nel rispetto della normativa vigente, curandone personalmente lo smaltimento.

È necessario inoltre, conformemente alla finalità per cui il mercato nasce, che vengano utilizzati dei **contenitori di vendita in carta**, ecosostenibili (es. sacchetti in carta riciclabile) per la vendita e lo scambio dei prodotti.

Art.16

Controlli e sanzioni

Le aziende partecipanti al mercato sono tenute alla condivisione ed al rispetto del presente regolamento, mantenendo uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti.

Il mercato contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune il quale accerta il rispetto del presente regolamento, nonché delle disposizioni di cui al Decreto Ministro delle Politiche Agricole e forestali del 20.11.2007.

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni.

La vigilanza igienico sanitaria è di competenza dell'ASL Caserta.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento a carico dei contravventori sono punite con un sanzione amministrativa da Euro 25.00 ad Euro 500,00, secondo le modalità e le procedure dettate dalla legge 689/81.

In caso di tre violazioni commesse, anche in tempi diversi, al presente regolamento e alla normativa vigente in materia, l'operatore verrà escluso dal mercato.

Art.17

Validità del regolamento

Il regolamento comunale del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli e ogni successiva modifica e aggiornamento entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nell'Albo Pretorio del Comune.

Art.18

Soppressione del mercato

Qualora l'Amministrazione Comunale accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati il mercato potrà essere soppresso.

Art.19

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche normative vigenti in materia.

Art.20

Privacy

Ai fini e per gli effetti del Decreto Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il titolare del trattamento e la raccolta dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla manifestazione è il Funzionario Comunale responsabile delle attività produttive.